

REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2330/87 recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 19, paragrafo 7, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/88⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità particolari, segnatamente in materia di titoli e restituzioni, applicabili alle forniture a titolo di aiuto alimentare comunitario dei prodotti del settore dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari e dei grassi; che dall'esperienza acquisita e in considerazione dell'eventualità di forniture di altri tipi di prodotti appare giustificato prevedere, in via generale, l'applicazione delle modalità previste in detto regolamento alle forniture a titolo di aiuto alimentare comunitario effettuate in applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽⁷⁾, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89⁽⁸⁾ e a norma delle disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario⁽⁹⁾; che tale applicazione si riferisce ai prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽¹¹⁾ e nel regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3993/88⁽¹³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2330/87 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1 »

Le disposizioni di cui al presente regolamento, ferme restando le misure derogatorie adottate dalla Commissione per operazioni particolari, si applicano all'esportazione dei prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicati all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 della Commissione^(*) e n. 3665/87 allorché sono forniti a titolo di aiuto alimentare in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3972/86, conformemente alle modalità generali stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.

(6) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 19.

(7) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(8) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

(9) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(11) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
